

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO SUMS

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato ai sensi dello Statuto della S.U.M.S., definisce gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti di azione e le responsabilità, e disciplina le procedure e le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria della S.U.M.S..

TITOLO I Principi generali

Art. 2 – Finalità del processo di gestione del patrimonio

Il patrimonio della S.U.M.S. è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari, ai quali è legato da un rapporto di strumentalità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la S.U.M.S. agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica. Nella gestione del patrimonio la S.U.M.S. osserva i seguenti criteri:

1. Ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
2. Adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
3. Efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

La S.U.M.S. verifica regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adotta le conseguenti misure correttive ove necessario.

Le politiche di investimento sono ispirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- salvaguardia del valore reale del patrimonio;
- conseguimento di un rendimento che consenta di destinare all'attività istituzionale un flusso di risorse finanziarie, in funzione delle politiche di impiego periodicamente definite;
- stabilizzazione nel tempo del livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- collegamento funzionale con le finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

Nelle scelte degli strumenti di impiego, la S.U.M.S.:

- segue forme di impiego coerenti con la sua natura di investitore istituzionale senza fine di lucro;

- adotta criteri che tengano conto del grado di responsabilità sociale degli investimenti e ne verifica periodicamente il rispetto;
- opera seguendo principi di adeguata diversificazione degli investimenti, in coerenza con le decisioni di investimento strategico;
- può ricorrere a operazioni di copertura del rischio che consentano di contenerne gli effetti e salvaguardare l'integrità del patrimonio, tenendo conto dei costi/benefici e della presenza del fondo stabilizzazione erogazioni.

Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la S.U.M.S. non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

Art. 3 – Fondo stabilizzazione erogazioni

In coerenza con le finalità degli investimenti, la S.U.M.S. alimenta un fondo per la stabilizzazione delle erogazioni con l'intento di assicurare un flusso stabile di risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali e fronteggiare gli effetti sul risultato di gestione della volatilità dei mercati. La S.U.M.S. ritiene adeguato un fondo la cui consistenza sia almeno pari a tre anni di erogazioni. Le politiche di accantonamento e di utilizzo del fondo vengono definite anche con l'intento di perseguire un più generale equilibrio finanziario di lungo periodo.

TITOLO II

Attribuzioni e responsabilità nel processo di investimento

Art. 4 – Separazione ruoli e responsabilità

Il Consiglio di Amministrazione ed il Tesorerie operano secondo le attribuzioni dello Statuto e del presente Regolamento, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio sindacale vigila affinché le attribuzioni di responsabilità vengano rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

Art. 5 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione su proposta del Tesoriere le decisioni in merito alla definizione delle politiche di investimento del patrimonio con riguardo alla:

- definizione delle linee generali di impiego, con riferimento alle classi di attività oggetto di investimento e relativo *benchmark* strategico (c.d. *asset allocation* strategica). La scelta del *benchmark* strategico tiene conto del peso del portafoglio strategico;
- individuazione degli obiettivi di consistenza del fondo stabilizzazione erogazioni;

- elaborazione degli indirizzi generali;
- destinazione di quote del patrimonio agli impieghi in rapporto funzionale con le finalità statutarie e in particolare con lo sviluppo economico.

Art. 6 – Tesoriere

Sono di competenza del Tesoriere tutte le attribuzioni in materia di gestione del patrimonio che non sono riservate dallo Statuto e dal presente Regolamento al Consiglio di Amministrazione. In particolare, nell'ambito dei compiti concernenti l'attuazione delle politiche di investimento individuate dal Consiglio di Amministrazione e la definizione delle modalità operative della Struttura operativa interna, spettano al Tesoriere:

- la scelta circa la concreta allocazione del patrimonio nelle diverse tipologie o negli specifici titoli d'investimento, nel rispetto delle linee strategiche individuate dal Consiglio di Amministrazione;
- l'amministrazione degli investimenti strategici e il relativo esercizio dei diritti economici e amministrativi;
- la individuazione, secondo i criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione, degli intermediari abilitati cui affidare la gestione del patrimonio non strategico;
- la verifica periodica, in caso di gestione affidata a gestori abilitati, del rispetto delle politiche di investimento e delle regole di bilanciamento dei rischi definite dalla S.U.M.S.;
- l'assunzione delle decisioni in termini di ribilanciamento strategico dei rischi e delle durate;
- la valutazione periodica dei gestori selezionati per il portafoglio gestito, con l'assistenza della Struttura operativa interna;
- la definizione degli aspetti organizzativi, operativi e di responsabilità della Struttura operativa interna;
- la selezione di eventuali *advisor*/consulenti esterni sulla base dei criteri contenuti nell'art. 19 del presente Regolamento.

In caso di urgenza, o quando lo richiedano ragioni di efficacia e di efficienza gestionale, il Presidente della S.U.M.S., con il parere favorevole del Segretario e sentiti i componenti della Commissione finanza, se attivata, potrà operare ai fini gestionali ai sensi dello Statuto, sottoponendo alla ratifica del Tesoriere alla prima adunanza.

Art. 7 – Informative del Tesoriere

Il Tesoriere relaziona almeno ogni trimestre al Consiglio di Amministrazione circa l'andamento della gestione patrimoniale, compresi gli impieghi strategici, con riguardo al rispetto delle politiche di investimento definite, ai rendimenti conseguiti e ai rischi assunti, anche sulla base dei rapporti periodici forniti dalla Commissione finanza ove attivata.

Art. 8 – Commissione finanza

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Tesoriere, sentito il Presidente, può istituire una Commissione finanza cui assegnare poteri di controllo sulla gestione patrimoniale o specifici aspetti di analisi nei limiti delle proprie competenze statutarie.

La Commissione finanza è composta da un numero massimo di cinque componenti scelti tra soci e non, cittadini sammarinesi o residenti in Repubblica, senza alcun compenso.

La Commissione finanza risponde del proprio operato nei confronti del Tesoriere. Nell'esercizio della sua attività di vigilanza il Tesoriere ha accesso agli atti della Commissione finanza. Possono essere delegate alla Commissione finanza attribuzioni nell'ambito delle seguenti materie:

- verifica e controllo periodico dell'attività d'investimento diretto o tramite intermediari abilitati;
- monitorare su base almeno trimestrale il rischio complessivo e quello specifico assunto nella gestione del patrimonio, sulla base di report prodotti dai gestori o dall'eventuale *advisor*;
- valutare la coerenza dell'assetto degli investimenti con gli scenari di mercato e se necessario proporre eventuali ribilanciamenti;
- controllare l'attività dei gestori e proporre eventuali affidamenti e revoche di incarico;
- analizzare i bisogni finanziari della S.U.M.S. e proporre eventuali conferimenti e prelievi di liquidità dalle gestioni;
- svolgere attività di istruttoria su specifiche decisioni di investimento su richiesta del Tesoriere.

Alla Commissione finanza, il Tesoriere non può attribuire deleghe in tema di gestione delle attività di tesoreria della S.U.M.S..

TITOLO III Investimenti

Art. 9 – Composizione degli investimenti

In relazione alle finalità perseguite, il patrimonio è composto da investimenti costituenti il "patrimonio strategico" e investimenti costituenti il "patrimonio gestito".

Il patrimonio strategico è formato dagli investimenti realizzati in collegamento funzionale con gli scopi statuari perseguiti e gli altri investimenti definiti tali con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Tesoriere, per la rilevanza delle finalità o per la durata dell'impiego.

Il portafoglio gestito deve avere un profilo rischio-rendimento coerente con la necessità di compensare il rischio del portafoglio strategico. Di ciò il Consiglio di Amministrazione tiene conto nella definizione delle politiche di investimento del Patrimonio.

Art. 11 – Criteri di selezione degli investimenti del patrimonio gestito

Nella selezione degli investimenti, in attuazione delle politiche di impiego del patrimonio definite dal Consiglio di Amministrazione, il Tesoriere tiene in particolare conto i seguenti elementi:

- coerenza con le finalità circa gli investimenti della S.U.M.S.;
- rischio intrinseco, nelle sue diverse componenti;
- grado di redditività attesa, al netto degli oneri connessi (di natura gestionale e fiscale);
- flusso di liquidità periodico;
- grado di chiarezza e comprensibilità delle caratteristiche dell'investimento;
- grado di liquidabilità dell'investimento.

Art. 12 – Diversificazione degli investimenti

Gli strumenti finanziari che compongono il patrimonio gestito sono individuati con l'obiettivo di perseguire un adeguato grado di diversificazione complessiva, tenuto conto anche degli investimenti del portafoglio strategico.

In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per un ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della S.U.M.S. valutando al *fair value* esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale.

Nell'esposizione complessiva verso un singolo soggetto si computano tutti gli strumenti finanziari, ivi comprese le partecipazioni e gli altri possessi azionari, e ogni altra attività – rappresentata o no da strumenti finanziari – nei confronti di un singolo soggetto. Per singolo soggetto si intende una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte. Inoltre la S.U.M.S. può tenere conto di altri rapporti di connessione, ad esempio, giuridica o economica in virtù dei quali due o più soggetti tra loro distinti sono considerati come un singolo soggetto.

In caso di superamento della soglia massima di esposizione come sopra definita dovuta a un andamento favorevole dei prezzi di mercato, il valore dell'esposizione più rilevante è posto in osservazione per i sei mesi successivi alla data in cui la soglia è stata superata, al fine di verificare se l'aumento di valore ha carattere durevole. Nel caso in cui il superamento abbia carattere durevole, il Tesoriere predisponde un piano di rientro, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e, una volta approvato, ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione Finanza.

Art. 13 – Gestione dei rischi degli investimenti del patrimonio gestito

La S.U.M.S. ha un approccio prudenziale al rischio e opera affinché il suo controllo e la generazione di rendimento siano per quanto possibile bilanciati.

La S.U.M.S. valuta i rendimenti, i rischi e le correlazioni sulla base di previsioni di lungo periodo. Nella valutazione del rischio complessivo connesso all'insieme delle politiche di investimento in essere, il Tesoriere considera in particolare i rischi di:

- controparte;
- liquidabilità;
- mercato;
- valuta;
- credito;
- carattere geopolitico;
- concentrazione, tenendo conto degli investimenti strategici.

Art. 14 – Utilizzo contratti e strumenti derivati

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione diretta del patrimonio:

- con finalità di copertura, allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività in bilancio dal rischio di avverse variazioni dei tassi d'interesse, dei tassi di cambio, di indici azionari o dei prezzi di mercato, opportunamente documentate da evidenze interne della S.U.M.S., con riferimento all'intento di porre in essere la copertura di cui trattasi e alla correlazione tra le caratteristiche delle attività/passività coperte e quelle del contratto di copertura;
- in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. Intendendosi per tali le operazioni in cui l'eventuale impatto patrimoniale sia quantificabile fin dall'inizio.

Ove la gestione di portafoglio venga affidata ad intermediari abilitati, l'impiego degli strumenti finanziari derivati ha luogo nel rispetto del Titolo V, Capitolo III, Sezione II, del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio emanato dalla Banca d'Italia l'8 maggio 2012 e successive modificazioni e integrazioni, con l'indicazione di:

- a. un *benchmark* di riferimento o un obiettivo di rendimento;
- b. un limite di rischio finanziario coerente con il benchmark o l'obiettivo di rendimento;

Le suddette limitazioni non si applicano alla porzione di patrimonio investita in Organismi di investimento collettivo del risparmio disciplinati dalla normativa di un paese dell'Unione europea.

Art. 15 – Investimenti del patrimonio strategico

Rientrano, in particolare, fra gli investimenti del patrimonio strategico, gli investimenti collegati alla missione (*mission connected investments*), con particolare riferimento a quelli che perseguono l'obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo economico.

La S.U.M.S. non necessariamente si ingerisce nella gestione operativa delle società partecipate, ma, comunque esercitando i diritti dell'azionista, vigila sempre affinché la conduzione dell'impresa avvenga nel rispetto dei valori economici e sociali che la ispirano.

Gli investimenti collegati alla missione devono essere ispirati a criteri di prudenza e in ogni caso la loro realizzabilità è vincolata alla:

- capacità di generare, anche potenzialmente, rendimenti economici netti positivi;
- presenza di un livello di rischiosità in linea a quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;

TITOLO IV

Modalità di Gestione del patrimonio

Art. 16 – Modalità di Gestione del patrimonio

La gestione del patrimonio può avvenire sia in forma diretta, anche con l'eventuale supporto di *advisor*, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari abilitati.

Sono di norma gestite direttamente dalla S.U.M.S. le disponibilità liquide di tesoreria e gli investimenti costituenti il portafoglio strategico, salvo diversa determinazione del Tesoriere. Le disponibilità liquide di tesoreria sono gestite direttamente secondo le modalità organizzative definite dal Tesoriere e con criteri di minimizzazione del rischio e di pronta liquidabilità. Il Tesoriere può disporre che il patrimonio sia gestito direttamente ove lo ravvisi opportuno per ragioni di efficienza ed efficacia in relazione alle finalità di investimento perseguite. In presenza di gestione diretta, la struttura interna deputata è organizzativamente separata da ogni altra struttura della S.U.M.S. ed esercita anche le funzioni di cui al precedente art. 9 fermo restando il coordinamento da parte del Segretario.

TITOLO V

Principi di selezione del gestore e dell'advisor

Art. 17 – Principi generali

Per il raggiungimento degli obiettivi proposti alla gestione del proprio patrimonio, la S.U.M.S. di norma si avvale delle prestazioni professionali di intermediari abilitati, scelti con procedure trasparenti e imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della S.U.M.S..

Art. 18 – Principi di selezione degli intermediari abilitati

La selezione dei gestori avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione fra i quali assumono rilievo, per la valutazione qualitativa e quantitativa dei candidati:

- l'assetto e la solidità dell'intermediario;
- la struttura organizzativa;
- le risorse dedicate;
- la massa gestita;
- la tipologia di clientela e le politiche di rapporto con essa;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- l'economicità dell'offerta;
- le performance finanziarie precedenti.

Le informazioni fornite da ogni intermediario sono riclassificate alla luce di fattori di ponderazione fissati dal Tesoriere, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Nell'assegnazione dei mandati di gestione, il Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, verifica le proposte di almeno due intermediari ritenuti idonei, anche in funzione delle classi di investimento, delibera l'affidamento dell'incarico nell'esclusivo interesse della S.U.M.S.

Art. 19 – Principi di selezione dell'*Advisor*

La selezione dell'*advisor* da parte del Tesoriere, qualora ritenuto necessario, tiene conto fra l'altro dei seguenti elementi:

- competenza e professionalità;
- precedenti lavorativi e presenza di clientela istituzionale;
- gli strumenti di controllo dei rischi;
- economicità dell'offerta.

Nell'assegnazione dell'incarico il Tesoriere, verifica le proposte di almeno due consulenti ritenuti idonei, delibera l'affidamento nell'esclusivo interesse della S.U.M.S..

L'incarico di consulenza non può essere affidato a soggetti nei cui gruppi ricoprano cariche o abbiano partecipazioni rilevanti o ai cui gruppi prestino consulenza i componenti degli organi o della Struttura operativa interna della S.U.M.S., loro parenti o affini fino al terzo grado incluso o che versino in altre situazioni di conflitto di interessi, anche per attività svolte in precedenza.

TITOLO VI

Principi di monitoraggio e rendicontazione

Art. 20 – Monitoraggio

Il Tesoriere vigila con continuità sul rispetto da parte dei gestori del mandato di gestione conferito e controlla, in particolare, i risultati dagli stessi conseguiti, sotto il profilo patrimoniale, finanziario, di rischio e di rendimento, e ne verifica la coerenza con gli obiettivi della S.U.M.S.. La Struttura operativa interna o la Commissione finanza, se istituita, fornisce al Tesoriere tutte le informazioni necessarie per l'attività di controllo e verifica, fermo restando la facoltà del Tesoriere di acquisire direttamente dagli intermediari ogni opportuno chiarimento.

Il Collegio sindacale provvede alla verifica periodica dell'adeguatezza delle procedure interne di controllo e rendicontazione dell'attività di gestione del patrimonio.

Art. 21 – Rendicontazione

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della S.U.M.S., in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. I criteri di rilevazione e di valutazione di bilancio sono coerenti con il profilo strategico o meno degli investimenti. Nella Nota integrativa la S.U.M.S. fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi o valori correnti omogenei. Nella nota integrativa sono altresì fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli. Per gli strumenti finanziari che incorporano derivati la rendicontazione al cda ha luogo indicando il relativo elenco ripartito per tipologia di derivato incorporato.